



Capitolato tecnico per il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) del progetto CE 1527 SlforREF cofinanziato nell'ambito del Programma Interreg CENTRAL EUROPE CUP H74I19000210006 - CIG ZEE286FA1A.

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di controllo di primo livello per il progetto europeo CE 1527 SlforREF cofinanziato nell'ambito del Programma Interreg CENTRAL EUROPE - CUP H74I19000210006 - CIG ZEE286FA1A.

Art. 2 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari Venezia partecipa, in qualità di Lead partner, al progetto CE 1527 SlforREF "Integrating Refugees in Society and Labour Market through Social Innovation" - CUP H74I19000210006, ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma Interreg CENTRAL EUROPE 2014- 2020 – Third Call.

Oltre al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali sono partner del progetto i seguenti soggetti:

- PP2 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti – SI, Slovenia - project partner,
- PP3 Kulturno društvo Gmajna - SI, Slovenia - project partner
- PP4 Comune di Parma – It, Italia - project partner
- PP5 Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov - SI, Slovenia - project partner
- PP6 ASP CITTÀ DI BOLOGNA - Azienda pubblica di servizi alla persona - It, Italia - project partner
- PP7 Technische Universität Berlin – DE, Germania - project partner
- PP8 I.S.I. e.V. - Initiative Selbständiger Immigrantinnen – DE, Germania - project partner
- PP9 Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not – AT, Austria - project partner
- PP10 University of Vienna – AT, Austria - project partner
- PP11 Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration – DE, Germania - project partner



Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ha sottoscritto il “Contratto di Sovvenzione” con l’Autorità di Gestione del programma, Città di Vienna, in data 09/05/20189 ed acquisito con Prot 27122 del 14/05/2019.

Il piano finanziario del progetto assegna al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali una quota pari a € **355.660,21** euro, di cui 80% (euro € 284.528,16) fondi FESR e 20% (euro € 71.132,05) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e una durata di 36 mesi (decorrenza dal 01/04/2019 al 31/03/22);

Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, in qualità di Lead Partner, è responsabile dello sviluppo delle attività specifiche previste dai vari Work Package di progetto nonché della gestione del progetto e del coordinamento del partenariato di progetto (il cui budget complessivo è pari a euro 2.213.206,85), con particolare riferimento a quanto di seguito dettagliato.

A tal fine occorre procedere all'affidamento di un servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per tutta la durata del progetto, secondo le modalità e le condizioni previste dal Programma INTERREG CENTRAL EUROPE.

Il budget assegnato al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali è il seguente:



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Filosofia
e Beni Culturali

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Università Ca' Foscari Venezia
Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it/dip.fbc

Budget line	WP P	WP M	WP T1	WP T2	WP T3	WP T4	WP I1	WP C	TOTAL
<i>BL1 Staff costs</i>	0,00	78.205,76	43.972,77	44.694,05	31.227,14	24.193,11	0,00	2.508,30	224.801,13
<i>BL2 Office and admin.</i>	0,00	11.730,84	6.595,90	6.704,10	4.684,06	3.628,96	0,00	376,22	33.720,08
<i>BL3 Travel and accom.</i>	0,00	14.400,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
<i>BL4 External expertise and services</i>	15.000,00	29.391,00	4.000,00	4.000,00	10.048,00	8.000,00	0,00	4.000,00	74.439,00
<i>BL5 Equipment</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>BL6 Infrastructure and works expenditure</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Net revenues expected</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total</i>	15.000,00	135.227,60	56.068,67	60.698,15	45.959,20	35.822,07	0,00	6.884,52	355.660,21



Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE e le relative regole di rendicontazione cui fare riferimento sono descritti al seguente indirizzo: <https://www.interreg-central.eu/Content.Node/projects/projects.html>.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Il servizio oggetto della prestazione deve rispondere alle caratteristiche di controllo di primo livello (First Level Control) per il Programma Interreg CENTRAL EUROPE, come specificato nella documentazione di riferimento resa disponibili dallo stesso Programma e dal National Contact Point e scaricabile dai link.

<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/projects/projects.html#Documents>

<http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/documenti>

<http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/documenti/procedura-di-convalida-dei-geie-nel-ruolo-di-controllore-di-primo-livello>

<https://www.interreg-central.eu/Content.Node/National-Contact-Point-IT.html>

Per svolgere le attività di cui sopra è richiesta approfondita conoscenza della lingua inglese e della normativa nazionale ed europea, con particolare attenzione alle leggi europee e nazionali sugli appalti pubblici.

In dettaglio il servizio si articola nelle seguenti attività:

Verifica delle spese sostenute dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per il progetto CE 1527 SIforREF (Programma Interreg CENTRAL EUROPE) - CUP H74I19000210006.

Tale controllo dovrà avvenire tramite:

- sopralluoghi **presso gli uffici del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali a Venezia** in occasione di ogni rendiconto semestrale, da effettuarsi non oltre i 10 giorni dalla data di richiesta del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali;
- verifica, nella misura del 100% dei documenti di spesa, come previsto dalla documentazione di riferimento del Programma Interreg CENTRAL EUROPE;
- certificazione delle spese con utilizzo della piattaforma eMS del Programma Interreg CENTRAL EUROPE, su cui il controllore dovrà lavorare operativamente;
- compilazione e sottoscrizione dei documenti previsti dal sistema di controllo di primo livello del Programma Interreg CENTRAL EUROPE;



- **Verifications checklist;**
- **Certificate of Expenditure;**
- **Control checklist;**
- **Control report.**

- assistenza al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali nel dirimere dubbi interpretativi circa l'ammissibilità delle spese alle regole del Programma Interreg CENTRAL EUROPE.

Il controllore prescelto dovrà in particolare verificare che le spese sostenute rispettino le seguenti condizioni:

- le spese siano ammissibili ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale e delle regole interne al Programma Interreg CENTRAL EUROPE;
- le spese siano coerenti con il piano finanziario approvato e con le attività del progetto secondo quanto stabilito dall'Application Form, dal contratto di sovvenzione (Subsidy Contract) e dall'accordo di partenariato (Partnership Agreement);
- la documentazione contabile sia correttamente tenuta e sia presente una contabilità separata che consenta di individuare in modo diretto le spese imputate al progetto;
- i pagamenti portati a rendicontazione si riferiscano al periodo di eleggibilità delle spese e siano stati effettivamente liquidati;
- le attività connesse, le forniture di beni e di servizi subappaltati siano in corso di esecuzione, siano stati effettuati o portati a termine;
- i documenti contabili originali siano annullati con apposito timbro riportante l'indicazione del progetto e programma e la quota di costo ad esso imputata;
- le regole comunitarie e di programma in materia di informazione e pubblicità, pari opportunità e protezione dell'ambiente siano state rispettate.

Devono essere rilasciate 6 certificazioni di spesa (una per ogni semestre, tenendo in considerazione l'ultimo periodo di spesa anche in caso di eventuale proroga temporale di progetto), secondo le scadenze concordate con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e, in ogni caso, entro quelle previste dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE.

Il controllo della documentazione e la relativa certificazione si riferisce alle spese sostenute dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali ogni sei mesi.

Periodi di riferimento:

- 1) 01/04/2019-30/09/2019;



- 2) 01/10/2019-31/03/2020;
- 3) 01/04/2020-30/09/2020;
- 4) 01/10/2020-31/03/2021;
- 5) 01/04/2021-30/09/2021;
- 6) 01/10/2021-31/03/2022

Il certificato delle spese andrà rilasciato nei tempi richiesti dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e, comunque, non oltre le scadenze previste dal programma per la consegna del rendiconto semestrale, ovvero entro 2 mesi, salvo l'ultimo periodo di rendicontazione per il quale la scadenza è di 3 mesi, dal termine di ogni periodo di rendicontazione, pertanto la consegna delle certificazioni di spesa dovranno rispettare le scadenze seguenti:

- 1 periodo 01/04/2019-30/09/2019, consegna entro il 30/11/2019;
- 2 periodo 01/10/2019-31/03/2020, consegna entro il 31/05/2020;
- 3 periodo 01/04/2020-30/09/2020, consegna entro il 30/11/2020;
- 4 periodo 01/10/2020-31/03/2021, consegna entro il 31/05/2021;
- 5 periodo 01/04/2021-30/09/2021, consegna entro il 31/11/2021;
- 6 periodo 01/10/2021-31/03/2022, consegna entro il 30/06/2022.

L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle esigenze non prevedibili di variazione delle tempistiche sopra indicate, che dovessero emergere nel corso del contratto a fronte di eventuali modifiche delle tempistiche rendicontative del progetto.

Il contratto avrà inizio a far data dalla stipula del contratto tramite MEPA e si concluderà 6 mesi dopo la consegna dell'ultima certificazioni prevista per il 30/06/2022 ovvero data successiva in caso di proroga temporale di progetto.

La stipula del contratto tramite MEPA avverrà previa conferma e validazione del controllore di primo livello da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome, come previsto dal Programma Interreg CENTRAL EUROPE.

L'intervento, nel suo complesso, dovrà essere condotto nel rispetto delle norme previste dagli standard professionali e nel rispetto dei requisiti di indipendenza. Il possesso dei requisiti richiesti per l'Appaltatore sarà accertato secondo la normativa vigente in riferimento alla persona che sarà indicata nell'offerta.

Art. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'Appaltatore, dovrà certificare, ai sensi del DPR n. 445 del 2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.

50/2016;

- presenza nell'oggetto del proprio Statuto/Ragione Sociale lo svolgimento di attività di certificazione delle spese e audit;

- iscrizione dell'amministratore/i e del rappresentante/i legale/i all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Sezione A, da non meno di tre anni o, in alternativa, al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs 39/2010 e ss.mm.ii. da non meno di tre anni;

- conoscenza ed esperienza dell'appaltatore e dei propri collaboratori, da specificare nel CV da allegare all'offerta, in certificazione di spese sul Programma Interreg CENTRAL EUROPE in qualità di certificatore/revisore di primo livello e audit;

- buona conoscenza (almeno B2) della lingua inglese dell'appaltatore e dei propri collaboratori, da specificare nel CV da allegare all'offerta.

In particolare, l'Appaltatore, compilando in sede di presentazione dell'offerta economica i documenti contenuti nell'Allegato 1 e producendo quanto in essi indicato, dichiara di possedere tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti per il servizio di controllo di primo livello (First Level Control) per il progetto europeo CE 1527 SlforREF cofinanziato nell'ambito del Programma Interreg CENTRAL EUROPE. CUP H74I19000210006

- CIG ZEE286FA1A, e cioè:

- ONORABILITÀ: L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

a) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

b) versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa,

bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;

d) siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impeditimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

- PROFESSIONALITÀ: Il controllore incaricato deve:

- a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali per controllore esterno "individuale" / società" di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e s.m.i.;
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa nazionale di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei Dottori



Commercialisti e degli Esperti Contabili ovvero del Registro dei Revisori Legali per controllore esterno “individuale” / società”.

- **INDIPENDENZA:** Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti del Beneficiario che conferisce l'incarico in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi familiari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale:
 - 1) del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o della sua controllante;
 - 2) delle società che detengono, direttamente o indirettamente, nel beneficiario/impresa conferente o nella sua controllante più del 20% dei diritti di voto;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico o con la sua società controllante, ad eccezione di attività di controllo; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante;



non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

- UTILIZZO DELLA LINGUA DI PROGRAMMA NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO:

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare e produrre sono espressi in lingua inglese, adottata dal Programma quale lingua ufficiale.

In considerazione del fatto che l'inglese è la lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, il controllore deve garantire la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.

Art. 5 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere necessario all'ottimale esecuzione delle stesse, è quello offerto in sede di gara.

La base d'asta è fissata in € 9320,00 + IVA.



La liquidazione del corrispettivo avverrà in 6 tranches di pagamento a fronte della consegna delle certificazioni previste secondo le scadenze del precedente art. 3 per quote pari a 1/6 dell'importo offerto in sede di gara (offerta economica).

Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall'Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, la struttura ordinante trattiene dal pagamento dovuto all'Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla struttura ordinante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

Sulla fattura elettronica dovrà essere riportata la seguente dicitura *Progetto "CE 1527 SIforREF cofinanziato nell'ambito del Programma Interreg CENTRAL EUROPE. CUP H74I19000210006"*.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza della propria attività prevista all'art. 2 entro le scadenze dell'art. 3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto del servizio secondo quanto previsto dal D.P.R. 196/2003 e s.m.i. (norme sul trattamento dei dati personali).

Art. 7 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inherente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all'Appaltatore, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accolto degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo del Dipartimento e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite/presentate.

L'Appaltatore risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'Appaltatore o e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'Appaltatore come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO DEL CONTRATTO



A pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali divieti, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 11 - RISOLUZIONE

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

a) frode nell'esecuzione del servizio, **b)** fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata, **c)** cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato, **d)** subappalto, **e)** violazione della vigente normativa antimafia e perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., **f)** qualora l'affidatario non risulti più possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni, **g)** grave negligenza, **h)** inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, **i)** aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, almeno n. 3 (tre) gravi inadempienze contrattuali, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università, **j)** la violazione dell'obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, **l)** l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio **m)** violazione del codice di comportamento di cui all'art. 14.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.

Con la risoluzione sorgerà il diritto per l'Università di affidare la prestazione del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in



danno dell'Appaltatore inadempiente. Sarà carico dell'Appaltatore inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Università.

Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, l'Università ha il diritto di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni, in danno dell'Impresa appaltatrice inadempiente. L'affidamento avviene a procedura negoziata.

L'Università si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi dall'Appaltatore nell'espletamento del servizio.

In caso di reiterate inadempienze degli obblighi assunti (cfr. la lettera i)), la facoltà dell'Università di addivenire alla risoluzione del contratto è preceduta da diffida ad adempire, spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C., entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si considererà risolto di diritto.

Art. 12 - RECESSO UNILATERALE

Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell'affidamento, l'Università si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice civile da effettuarsi con raccomandata A.R. o P.E.C.; in tal caso l'Università comunicherà formalmente all'Appaltatore l'esercizio del diritto di recesso con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto.

Art. 13 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato ovvero nell'offerta economica dell'Appaltatore, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempire, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempire.

Se l'Appaltatore non provvederà all'adempimento nel termine predetto, l'Università potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione



per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 14 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall'Appaltatore presso la propria sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e l'Appaltatore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dell'accordo quadro, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettoriale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Art. 17 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DLGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i., si informa che i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all'espletamento di procedure di acquisto bandite dall'Ateneo.



Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara.

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.

Art. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia alle altre norme applicabili in materia.

Venezia,

Firmato

IL DIRETTORE

del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Prof. Giuseppe Barbieri

Visto

RUP

LA SEGRETARIA

del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Avv. Esterita Vanin